PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE E GAC

L'anno duemilaquattordici il giorno 6 del mese di febbraio, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1737 de 27 dicembre 2013, presso la sede della Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura

Tra

l'ente **Regione Liguria** - con sede in Fieschi 15, 16121, codice fiscale 00849050109 – nella persona di Riccardo Jannone, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova Via Fieschi, 15, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca nonché Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG) dell'Organismo Intermedio Regione Liguria, delegato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007-2013)

e

il **Gruppo di Azione Costiero "Il Mare delle Alpi"** con sede presso la Camera di Commercio di Imperia, --Via T. Schiva, 29 - 18100 Imperia, codice fiscale 00241740083 - nella persona del Dott. Enrico Lupi, in qualità di Presidente del medesimo Gruppo di Azione Costiero.

Richiamati

1. Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, che agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l'ambito di intervento dell'Asse IV, finalizzato a sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca;
2. Il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, che agli artt. 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV;
3. Il Programma Operativo nazionale FEP (di seguito PO) per il settore della pesca in Italia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

Premessa

1. L'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;
2. la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale del 19/11/2010 n. 1357, ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013, in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) e validato dall'AdG in data 30/11/2010, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di gestione e controllo, trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse, procedure di tracciabilità ed archiviazione dei documenti e modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti;
3. La Regione Liguria con DGR n. 1488 del 06/12/2011 ha approvato il bando di attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" per la selezione di un Gruppo di Azione Costiera;
4. Il Gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi" (di seguito GAC) ed il relativo Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL) sono stati rispettivamente selezionati ed approvati con Decreto del Direttore Generale n. 270 del 22/06/2012 e n. 551 del 24/12/2012, nei termini del quale il GAC "Il Mare delle Alpi" risulta assegnatario per il PSL di riferimento di un importo pari ad € 574.800,00 corrispondente alla quota pubblica del piano finanziario contenuto nel PSL medesimo;

5. In qualità di soggetto deputato alla gestione delle risorse di cui al PO FEP 2007/2013, oltre che possibile beneficiario delle medesime per azioni a gestione diretta, il GAC è tenuto a:
   - rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore (Regolamento (CE) n. 1198/2006 e Regolamento (CE) n. 498/2007 e s.m.i), nonché norme attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale;
   - al mantenimento per tutta la durata del presente Protocollo d'Intesa dei requisiti di ammissibilità prescritti per la partecipazione all'avviso pubblico (DGR 1488/2011);
   - al mantenimento, nel caso di azioni a gestione diretta, dei vincoli di alienabilità e di destinazione di cui all'articolo 17 del bando (DGR 1488/2011);
   - al finanziamento maggioritario di operazioni condotte dal settore privato;
   - all'applicazione di procedure trasparenti nella selezione delle operazioni che garantiscano qualora i membri del GAC o i membri degli organi decisori del GAC, rientrino tra i possibili beneficiari in via diretta o indiretta, non siano stati coinvolti nella fase di approvazione dei progetti (principio di insussistenza di conflitto di interessi);
6. Ai sensi del punto 11 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 06/12/2011 n. 1488 relativo al bando di attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013 è necessario approvare un Protocollo d'Intesa tra GAC e Regione Liguria che ne regola i rapporti e la cui firma determina l'avvio del PSL.

TUTTI CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premessa)

La premessa fa parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

ART. 2

(Oggetto del Protocollo d'Intesa e Durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra la Regione Liguria (di seguito denominato Regione), ed il GAC "Il Mare delle Alpi" per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa il GAC s'impegna a:
   - dare piena attuazione a quanto previsto nel proprio PSL approvato;
   - garantire il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
   - rispettare le specifiche funzioni delegate dalla Regione per l'attuazione della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", di cui al successivo articolo 6, come previsto nel bando approvato con DGR 1488/2011 e nel presente atto.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal GAC mediante il pieno utilizzo del Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) e nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in seno alla Cabina di regia e sulla base del "Manuale delle procedure e dei controlli" adottato dalla Regione Liguria (DGR 1357/2010).
4. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli adempimenti relativi al periodo di programmazione 2007/2013 del FEP, prevista per il 31/12/2015 salvo proroghe.

ART. 3

(Definizioni)

a) AdC: Autorità di Certificazione del PO FEP 2007-2013, individuata in AGEA – Organismo pagatore nazionale;

b) AdG: Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013, individuata in seno alla DG Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) Cabina di Regia: Organismo previsto dal Programma operativo FEP (cap. 8) ed istituito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, finalizzato a garantire una coerente ed omogenea esecuzione sul territorio nazionale delle misure previste dal PO;
d) GAC: Gruppo di Azione Costiera operante sul territorio, selezionato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
e) Intervento a bando: un progetto attuato nell'ambito del PSL, selezionato tramite avviso pubblico, i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento del GAC;
f) Intervento a gestione diretta: un progetto attuato nell'ambito del PSL, il cui beneficiario è il GAC;
g) Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell'unione Europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.
h) Misura: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;
i) Operazione: un progetto attuato nell'ambito del PSL, da uno o più beneficiari che consente di realizzare degli obiettivi della Strategia di sviluppo locale cui si riferisce;
j) Organismo intermedio (OI): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
k) Programma operativo: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;
l) PSL: Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
m) RAdC: Referente regionale dell'Autorità di Certificazione;
n) RAdG: Referente regionale dell'Autorità di Gestione;
o) SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo del FEP 2007-2013;
p) SIPA: Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura;

ART. 4

(Risorse finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PSL approvato elaborato dal GAC sono assegnate le risorse finanziarie allocate sull'Asse IV dalla Regione pari ad € 574.280,00, così suddivisi nei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013:
   - € 287.190,00 fondi provenienti dalla UE per il Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013;
   - € 229.752,00 fondi provenienti dallo Stato per il fondo europeo per la pesca 2007-2013;
   - € 57.438,00 quota del cofinanziamento regionale per il fondo europeo per la pesca 2007-2013.
2. Qualora intervengano modifiche al piano finanziario che comportano un incremento della dotazione dell'asse 4 la stessa sarà impiegata ad aumento del contributo concedibile, come previsto al punto 18 del bando (DGR 1488/2011). Per poter beneficiare di tali ulteriori risorse il GAC, su esplicita richiesta della Regione, dovrà presentare un'integrazione del PSL la cui approvazione avverrà con le modalità già esplicitate nel bando (punti 10 e 11).
3. L'importo complessivo assegnato al GAC deve essere utilizzato per finanziare le operazioni attuate dal GAC (intervento a gestione diretta) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici.
4. Sono ammissibili le spese di progettazione del Piano di Sviluppo Locale e le spese di animazione del gruppo selezionato sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando,

nei limiti specificati al punto 2.2 del bando stesso. Per tutte le altre tipologie di spese, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, punto 3..

5. La spesa dovrà essere effettuata in conformità e nei tempi stabiliti dal piano finanziario contenuto nel PSL approvato. La dotazione finanziaria del PSL sarà ridotta in misura pari alle somme non spese entro i termini programmati salvo i casi di proroga e/o varianti.
6. Il GAC deve rispettare la soglia minima di spesa fissata al punto 15 del bando pari al 50% di realizzazione pena la decadenza totale ed il recupero delle somme già erogate

ART. 5

(Responsabilità, funzioni e obblighi dell'Organismo Intermedio Regione Liguria)

1. Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la Regione in qualità di OI delegato dall'Autorità di gestione del Programma è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse IV.
2. La Regione svolge pertanto le seguenti funzioni:
   a) Informazione e supporto amministrativo al GAC, in particolare circa gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Asse IV del FEP;
   b) Istruttoria, verifica ed approvazione delle eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dal GAC per il proprio PSL;
   c) Per le azioni a bando: verifica ed approvazione dei bandi predisposti dal GAC, istruttoria delle relative istanze;
   d) Per le azioni a gestione diretta: verifica di conformità dei progetti esecutivi con i contenuti minimi prescritti dalle procedure;
   e) adozione degli atti di concessione contributo per le azioni a bando, nonché degli atti di concessione contributo a favore del GAC per le iniziative a gestione diretta;
   f) gestione del flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con il GAC;
   g) Istruttoria delle domande di liquidazione dei contributi inoltrate dal GAC;
   h) Erogazione dei contributi e di eventuali anticipazioni al GAC secondo atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità;
   i) Erogazione dei contributi ai beneficiari finali con le modalità specificate nei rispettivi bandi.
3. La Regione, per consentire al GAC lo svolgimento delle funzioni delegate, si impegna a fornirgli il Manuale delle procedure e dei controlli e di eventuali aggiornamenti.

ART. 6

(Responsabilità, funzioni e obblighi del GAC)

1. Il GAC conserva, nei confronti della Regione, la responsabilità sulla corretta realizzazione del PSL ed è chiamato, nell'attuazione dello stesso, a svolgere funzioni di natura pubblica. In particolare ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 26 del D.Lgs 163/2006, i GAC sono da equipararsi ad un Organismo di diritto pubblico e pertanto nelle operazioni a gestione diretta devono attenersi alla disciplina di cui al Codice dei Contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo di cui al DPR 5 ottobre 2011, n. 207.
2. Il GAC in particolare è responsabile:
   a) della predisposizione del PSL;
   b) dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;

c) dell'attuazione del PSL secondo le modalità previste nel piano stesso e come specificato al successivo articolo 7;

d) della predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL ed in particolare dell'individuazione delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le disposizioni di attuazione del PO FEP 2007/2013 adottate dalla Regione.

   Per i bandi relativi a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP si dovrà fare riferimento ai criteri di ammissibilità riportati nel documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010 e i criteri di selezione riportati nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza del 1 ottobre 2010;

e) della pubblicazione dei bandi su stampa locale, sito del GAC/capofila e sito www.agriligurianet.it solo dopo aver ricevuto la nota di approvazione della Regione;

f) della progettazione e dell'attuazione di operazioni a gestione diretta come specificato all'articolo 7;

g) della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;

h) della regolare gestione dei contributi, per quanto riguarda le spese sostenute direttamente;

i) della predisposizione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute;

j) della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;

k) dell'organizzazione tecnico-logistica a supporto dei soggetti deputati ai controlli;

l) della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi, fino al 31 dicembre 2019;

m) della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici ecc.;

n) dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente per le azioni a gestione diretta;

o) della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione delle azioni a gestione diretta in maniera difforme dall'approvazione.

3. Il GAC è tenuto a:

a) Condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità ai bandi, conformemente alle procedure vigenti del programma;

b) Promuovere la comunicazione interna al partenariato e le relazioni con i partner di cooperazione;

c) Dotarsi di un conto corrente dedicato ai pagamenti per l'attuazione del PSL e per ricevere i rimborsi dei contributi;

d) Mantenere un sistema di contabilità separato effettuando tutti i pagamenti tramite bonifici utilizzando il conto corrente dedicato.

e) Partecipare ad attività informative organizzate dalla Regione, dalle istituzioni nazionali e comunitarie;

f) segnalare tempestivamente alla Regione eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSL proponendo le possibili soluzioni;

g) rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché le norme ed i principi relativi alla trasparenza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;

h) procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

i) selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti;

j) evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL come specificato al successivo articolo 13;

k) verificare la regolare esecuzione delle attività e dei progetti finanziati nell'ambito del PSL;

l) costituire e mantenere, per tutte le operazioni cofinanziate, i relativi fascicoli cartacei ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale delle procedure e dei controlli della gestione fino al 31/12/2019;

m) comunicare alla Regione l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle operazioni cofinanziate;

n) mettere a disposizione, su richiesta della Regione (RAdG e RAdC) o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;

o) garantire supporto alla Regione per la risoluzione delle criticità risultanti dai controlli in loco, amministrativi, informatici effettuati nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo;

p) gestire gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;

q) trasmettere alla Regione tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del PSL;

r) dotarsi di un regolamento interno, che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle modalità organizzative e procedurali previste dal presente documento e dalle ulteriori procedure emanate dalla Regione, in accordo con la Regione stessa e nel rispetto delle modalità operative e di gestione del FEP, entro il 30 aprile 2013.

ART. 7

(Tempi e modalità di attuazione del PSL)

1. Il PSL del GAC prevede le seguenti tipologie di azioni:
   - **interventi a gestione diretta**: il cui beneficiario è direttamente il GAC. Nell'attuazione di tali azioni il GAC può procedere all'acquisizione di beni e servizi, attraverso procedure di evidenza pubblica. In questo caso le azioni sono riconducibili alla tipologia "acquisizione di beni e servizi" prevista nel Manuale delle procedure e controlli del FEP della Regione Liguria;
   - **interventi a bando**: i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni al GAC, selezionati a mezzo di bandi; tali azioni sono riconducibili alla tipologia "erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari" prevista nel Manuale delle procedure e controlli del FEP della Regione Liguria.

2. **Interventi a gestione diretta:**

Sulla base del PSL, il GAC presenta alla Regione, entro 90 giorni dalla data di firma del presente Protocollo di Intesa, un progetto di dettaglio per ciascuno degli interventi a gestione diretta che dovrà essere approvato dalla Regione prima dell'esecuzione.

Il progetto di dettaglio descrive dettagliatamente gli interventi, conformemente a quanto indicato nel PSL, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- finalità e obiettivi;
- descrizione degli interventi;
- tipologie di spese previste;
- crono programma delle attività;
- quadro finanziario;
- risultati attesi (completi di indicatori);
- Modalità di gestione;
- Monitoraggio e controllo.

Il progetto esecutivo deve essere approvato con un atto del Comitato Direttivo del GAC. L'atto deve stabilire, oltre alla conformità dei progetti con i contenuti minimi prescritti nelle procedure, anche le condizioni per la corretta esecuzione del progetto, il piano finanziario, la tempistica di attuazione, le modalità di individuazione degli eventuali soggetti terzi tramite procedure di evidenza pubblica e le altre indicazioni utili a garantire la correttezza e la trasparenza degli interventi.

Anche per le operazioni relative alle seguenti misure devono essere predisposti specifici progetti di dettaglio:

- "Formazione, assistenza tecnica e animazione del GAC";
- "Costi di gestione, acquisizione competenze e animazione";
- "Cooperazione".

I progetti di cooperazione dovranno essere corredati da un accordo di cooperazione sottoscritto da partner eleggibili come tali ai sensi del Regolamento 1198/2006.

Il progetto deve essere inviato alla Regione per l'acquisizione del parere di conformità, allegando il piano finanziario, la tempistica di attuazione, nonché l'atto di approvazione. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAC è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il progetto o gli altri atti, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate dalla Regione.

Acquisito il parere positivo della Regione, il GAC richiede alla Regione di impegnare le relative somme a favore del capofila o del partner destinatario relativi a ciascun progetto.

Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel PSL e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015, salvo proroghe come previsto all'articolo 12.

La Regione effettua i controlli di 1° livello, consistente nella verifica amministrativa e l'eventuale controllo in loco, prima di ogni pagamento diverso dall'anticipo.

3. Interventi a bando:

Il GAC ha l'obbligo di predisporre le proposte di bandi per l'attuazione delle azioni previste dal piano non attuate direttamente.

Le proposte di bando devono essere presentate, entro 60 giorni dalla data di firma del presente Protocollo di Intesa alla competente struttura della Regione che può richiedere chiarimenti e integrazioni prima di provvedere all'approvazione.

I bandi approvati dalla Regione devono essere pubblicati a cura del GAC su stampa locale, sito del GAC/capofila e sito www.agriligurianet.it al fine di darne ampia pubblicità e diffusione.

L'istruttoria delle istanze presentate in risposta ai bandi emessi dal GAC è affidata alla competente struttura della Regione, che entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, approva con proprio atto la graduatoria delle istanze e la comunica al GAC.

Il GAC provvede:

- alla ratifica della graduatoria finale, con atto del Comitato Direttivo;

- pubblica la graduatoria sulla stampa locale, sito del GAC/capofila e sito www.agriligurianet.it ;
- a richiedere alla Regione di provvedere all'impegno delle risorse destinate a ciascun beneficiario esterno al GAC.

La Regione provvede ad impegnare i contributi e a notificare i provvedimenti di concessione ai beneficiari.

Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel PSL e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015 salvo proroghe come previsto al successivo articolo 12.

I controlli di primo livello ed ex-post sono effettuati dalla Regione secondo le modalità previste dal Manuale di gestione e controllo della Regione Liguria.

Il GAC ha l'obbligo di seguire l'esecuzione delle azioni e di attestare, su richiesta della Regione, la conformità dei beni e servizi ricevuti.

Nel caso in cui le disponibilità complessive risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo, nel caso in cui il beneficiario realizzi l'intero progetto intervenendo con maggiore quota di fondi propri, potrà concorrere all'utilizzo delle eventuali economie maturate da altri beneficiari in graduatoria.

ART. 8

(Spese ammissibili)

Le spese relative alle operazioni del PSL devono seguire le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013", adottato con decreto direttoriale della Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010.

Le spese di progettazione del Piano di Sviluppo Locale e le spese di animazione del gruppo sono ammissibili se sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, in data 14/12/2011. Tali spese unitamente ai costi di gestione e di animazione non potranno superare il 10% del contributo assegnabile al GAC.

Per tutte le altre tipologie di spese, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria, avvenuta in data 22/06/2012.

Non possono essere ammessi a finanziamento i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona di pesca individuata dal gruppo salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale.

L'elenco delle spese ammissibili per operazioni a gestione diretta è rimandata ad atto successivo.

ART. 9

(Modalità di rendicontazione)

1. **<u>Interventi a gestione diretta:</u>**

Il GAC deve:

a) mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);

b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante **bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato**; è consentito l'utilizzo di bancomat e carta di credito in appoggio al conto corrente dedicato;

Fanno eccezione le spese preparatorie eventualmente sostenute prima della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa purché opportunamente documentate.

2. **Interventi a bando:**
   La modalità di rendicontazione deve essere esplicitata nel bando di partecipazione.

ART. 10

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. **Interventi a gestione diretta:**

Anticipazione:

La Regione dispone il pagamento dell'anticipazione, qualora richiesta, a favore del GAC in qualità di beneficiario finale, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria di importo pari al 110% dell'anticipazione.

A tale scopo, il GAC presenta alla Regione, a firma del partner dirigente amministrativo, la seguente documentazione:

- Domanda di anticipazione di importo pari al 50% del contributo (secondo facsimili predisposti dalla Regione) con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente vincolato ad esclusivo uso dell'attuazione del piano strategico locale;
- Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il pagamento è effettuato sul conto corrente dedicato del GAC per l'attuazione dell'Asse 4.

Stati di Avanzamento e saldo:

Il GAC può inoltrare una o più domande di pagamento a titolo di **stato di avanzamento dei lavori o di saldo.**

In entrambi i casi il GAC **presenta una domanda di pagamento** (come da modello predisposto dalla Regione), corredata da relazione tecnica intermedia o finale relativa agli interventi svolti e di tutti i documenti necessari a supporto e giustificazione delle spese sostenute.

In particolare:

per le spese relative all'acquisto di beni materiali, conferimento di incarichi professionali o altre spese del GAC: fotocopia delle fatture originali o fatture originali, parcelle, o altri documenti aventi forza probante equivalente, debitamente quietanzati fornendo copia del bonifico di pagamento o altra forma tracciata tramite conto corrente, nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità delle stesse agli originali. Le fatture delle forniture devono contenere oltre alla specifica indicazione del bene acquistato, , il numero di matricola di fabbricazione ove presente;

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
- per le opere edili: certificato di agibilità ed ogni altro documento che attesti la regolarità dei lavori.
- fotocopia delle fatture originali o fatture originali come sopra descritto.

Il GAC cura il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicura la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute, fino alla data del 31/12/2019 presso la sede del soggetto capofila o presso altra sede da comunicarsi per iscritto.

2. **Interventi a bando:**

La Regione procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario finale con le modalità che saranno specificate nei rispettivi bandi.
I beneficiari finali, attuatori delle singole azioni, curano il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicurano la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute, fino alla data del 31/12/2019.

ART. 11
(Varianti al PSL)

1. Qualsiasi variante al PSL deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Regione, corredata da adeguata documentazione di riferimento che ne illustri motivazioni ed effetti. Il termine ultimo per presentare variazioni al PSL è il 30/06/2015.
2. Le varianti che comportano la realizzazione di azioni non previste nel piano di sviluppo approvato, ovvero la soppressione di alcune di esse, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Regione che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del piano approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito assegnato.
3. La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso in sede di ammissione del piano di sviluppo.
4. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. Deve essere comunque garantita la soglia minima del 50% di realizzazione.
5. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione, potrà comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella posizione di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.
6. **Varianti delle azioni indicate nel piano di sviluppo locale approvato**

Interventi a gestione diretta

Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate alla Regione prima della loro esecuzione, nonché evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.

Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione che le valuta.
Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza iniziale prevista.

In tutti i casi è facoltà della Regione approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Interventi a bando

I bandi per la selezione dei beneficiari finali devono prevedere che varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione della Regione, ma debbano essere preventivamente comunicate.
Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione che le valuta.
Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà della Regione approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

ART. 12
(Proroghe)

1. **Richiesta di proroga per le azioni attuate direttamente dal gruppo**

   Il GAC può chiedere alla Regione una sola proroga dei termini per **l'ultimazione di ciascuna azione** attuata direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel piano di sviluppo locale. La richiesta deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'azione, pena l'irricevibilità della stessa. In questi casi, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

   La Regione valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della stessa. In questi casi, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

   La proroga deve essere formalmente autorizzata con lettera della Regione.

2. **Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari finali esterni al gruppo**

   Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, il GAC deve prevedere che possa essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione delle azioni attuate per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nel piano di sviluppo locale. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015. Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, deve essere specificato che nel caso in cui venga concessa una proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015

   La Regione valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario finale, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dai beneficiari al gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda. Nel caso in cui venga concessa una

proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto della Regione.

ART. 13
(Gestione dei conflitti di interesse)

1. Il GAC è tenuto ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione del PSL tra i soggetti aderenti al GAC ed eventuali beneficiari. Tali situazioni devono essere riportate nel regolamento interno di cui al punto 6.
   In particolare deve essere garantito che:
   a) i membri dell'organo direttivo non possono presentare istanze in risposta ai bandi emessi dal GAC se hanno partecipato alla loro stesura e/o alle fasi di approvazione;
   b) i membri dell'organo direttivo non possono partecipare all'approvazione di progetti a gestione diretta di cui al punto 2 dell'articolo 8 relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili;
   c) i soggetti responsabili dei procedimenti di istruttoria e/o selezione delle istanze non possono partecipare alle procedure in cui sono presenti soggetti beneficiari ad essi collegabili.
2. Quando si verificano tali situazioni il soggetto in conflitto ha l'obbligo di dichiarare la propria posizione ed astenersi dalla funzione.
3. I soci privati del GAC che assumono la carica di amministratore del GAC ovvero i soggetti giuridici rappresentati all'interno dell'organo decisionale del GAC non potranno essere fornitori del GAC nell'ambito dell'attuazione del PSL.

ART. 14
(Gestione di banche dati e controlli)

1. Il GAC si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione.
2. Il GAC si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

ART. 15
(Monitoraggio)

1. Per verificare l'andamento dell'attuazione del PSL, sia dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse finanziarie, che dello stato di attuazione delle procedure e del raggiungimento degli obiettivi, il GAC dovrà presentare delle relazioni trimestrali di avanzamento lavori secondo il modello fornito dalla Regione. Tali relazioni saranno oggetto di incontri con la Regione con cadenza trimestrale.

ART. 16
(Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)

1. Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAC si impegna a rendere disponibili alla Regione, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure entro i termini che saranno specificati.

ART. 17
(Diritti ed obblighi)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, Regione Liguria e GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla

regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'Erario Nazionale.

2. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al GAC per attività svolte in esecuzione delle funzioni di cui al presente Protocollo d'Intesa e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico della Regione, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa nei confronti del GAC, fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

ART. 18
(Principio di leale collaborazione)

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione del presente Protocollo d'Intesa fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui al presente Protocollo d'Intesa, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

ART. 19
(Aggiornamenti, modifica e integrazione del presente Protocollo d'Intesa)

1. Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare il presente Protocollo d'Intesa con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

ART. 20
(Inadempienze)

In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine di giorni venti, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere intimata dalla Regione, la presente convenzione si intende risolta di diritto. In tal caso, la Regione procederà, con apposito provvedimento, all'acquisizione dell'importo di cui alla garanzia fideiussoria presentata dal GAC.

È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Regione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

ART. 21
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2, lettera d) del Regolamento della Commissione 498/2007.
2. Le Parti altresì si conformano, agli effetti del presente Protocollo d'Intesa, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

ART. 22

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo d'Intesa redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
2. Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'Intesa, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del Protocollo d'Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Liguria
Settore Politiche Agricole e della Pesca

Il Dirigente
(Riccardo Jannone)

per il Gruppo di Azione Costiera "Il mare delle Alpi"

Il Presidente
(Dott. Enrico Lupi)